C O M U N E DI A C R I

PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE - NORME TECNICHE DI

Dott.Arch. ROCCO CARLO FERRARI

Dott.Ing. ANTONIO MACRI.

Dott.Arch. ANTONIO RENZULLI

DISPOSIZIONI GENERALI

Finalità delle norme,

In base all'art.34 della Legge urbanistica 17 agosto 1942.n. 1150, i Comuni sprovvisti di P.R.G. dovranno includere nel proprio regolamento edilizio un programma di fabbricazione, con l'indicazione dei limiti di ciascuna zona. Il programma di fabbricazione (fissa pertanto le destinazioni delle varie zone, nei modi indicati nelle planimetrie 1/2.000 e 1/25.000 allegate. Le norme di attuazione e gli elaborati grafici di progetto, costituiscono gli strumenti per l'organizzazione del territorio Comunale.

Art. 2 - Applicazione delle norme.

Il P.R.G. si applica secondo le prescrizioni di seguito riportate e quelle contenute negli elaborati grafici di progetto allegati, a norma della legge urbanistica 17 agosto 1942 n.1150, mòdificata ed integrata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 movembre 1968, n. 1187, a tutto il territorio comunale.

Art. 3 - Norme generali.

Il Programma di Fabbricazione regola l'attività edificatoria nelle varie zone in cui è
suddiviso il territorio comunale.
L'edificazione è inoltre soggetta anche alle
disposizioni del Regolamento Edilizio e delle
altre leggi e Regolamenti vigenti in materia,
con particolare riferimento alle disposizioni
che regolano l'attività ddilizia in zone sismiche (25 nov. 1962 n. 1684).
La concessione di cani ticenza edilizia dovrà
essere subordinata alle prescrizioni contenute nelle presenti norme e negli claborati del
Programma.—

Art. 4 - Edificabilità.

Area edificabile é quella dodata di urbanizzazione primaria e cioé, ai sensi della legge 29
sett.1964, n.847, di strade, spazi di sosta e
parcheggio, fognatura, rete inrica e rete di
distribuzione della energia elettrica.

La sola destinazione di un terreno a zona edificabile secondo le previsioni del Programma
di Fabbricazione non conferisce titolo di ocificabilità al terreno, ove non sussistono le ope
re die urbanizzazione primaria, ovvero manchi la
previsione da parte del Comune dell'attuazione

delle stesse nel triannio successivo alla concessio ne della licenza oppure l'impegno dei privati di pro cedere akl'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza.

L'entrata in vigore del P.R.G. e delle presenti nor me comporta la decadenza delle licenze edilizie non conformi, salvo che i relativi lavori non siano iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio

Gli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni di zona e i tipi previsti dal Programma di Fabbri vazione potranno subire trasformazioni soltanto per adeguarsi alle presenti norme.

Art. 5 - Indici edilizi.

L'adificazione e l'urbanizzazione nelle varie zone del territorio comunale é regolato dai seguenti indi ci: !

1)-Indici riferiti agli abitanti:

a) superficie lorda abitabile=mq. 30 per abitante di cui mq.25 destinati alla abitazione e mq. 5 destinati ai servizi di prima necessità.

b)volume lordo abitabile= mc. 100 per abitante di cui mc.80 destinati alla abitazione e mc.20 destinati ai servizi di prima necessità.

2)-St.= Superificie territoriale
un'area a unica destinazione non inferiore alla
superficie minima di intervento.

La autorificio territoriale va misurata al netto

La superificie territoriale va misurata al netto delle strade di P.R.G. esterne all'area, e al lordo delle fasce di rispetto stradale e delle strade de eventualmente esistenti o che saranno previste nel progetto internamente alla destinazione dell'area.

3) Sf.=Superficie fondiaría—
é rappresentata dalla superficie del lotto netto
dalle strade e dalle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria

4)-It.=indice di fabbricabilità territoriale é il rapporto fra il volume massimo costruibile(espresso in mc.) e la superficie territoriale St.espressa in mc.).

- 5) If.=indice di fabbricabilità fondiaria d il rapporto fra il volume massimo costruibile(espresso in mc.) e la superficie fondiaria(St. espressa il mq.).
- 6)-Dt.= Densità territorialeé data dal rapporto:numero abitanti/supecticie territoriale (espressa in Ha.),
- 7)-Sm.= Superficie minima di intervento acea minima richiesta per ogni intervento edilizio diretto ogni strumento urbanistico di esecuzione.
- 8)-Sc .= Superficie coperta.

2,00

9)- Su.= Superficie utileé rappresentata dalla comma delle superfici
edificate chiuse perimetralmente di tutti i
piani ivi compreso quelli di servizio. Sono
escluse le superficie relative ad autorimes
se er relativi collegamento verticali, canti-

se er relativi collegamento verticali, cantine, servizi tecnici del fabbricato (centrale termica, elettrica, di condizionamento, etc.). Vengono computate le superifici delle auto-

rimesse o degli altri locali sotterranei per la misura eccedente 20 mq. ogni 100 mc. di Icostruzione

10)- Hp. = Altezza lorda dei pianil'altezza lorda dei vari piani di un edificio é rappresentata dalla differenza delle quote dei rispettivi pavimenti.

H. = Altezza massima del fabbricatomedia delle altezze delle varie fronti; L'altezza di ciascun fronte del fabbricato é data dalla differenza tra le quote medie del marciapiede stradale o, in mancanza di questo del piano di campagna e la linea di intersezione tra il piano verticale di facciata e l'intradosso del solajo di copertura, per gli edifici coperti a terrazzo, o la linea di grondaia per le coperture at tetto. Ove i volumi sottointesi da coperture inclinate siano abitabili, il secondo termine delli differenza é data dai due terz della proiezione verticale della copertural Quando l'edificio é costruito da volumi complessi, per il calcolo delle altezze si deve suddividerlo in parti conducibili a volumi semplici; nessuna di tali parti dell'edificio potrà auperare l'altezza massima fissata dalla presenti norme. _ V. = Voitume - Sux H

Il Volume di un edificio é rappresentato dalla sorma delle superficii utili(Su.)moltiplicate per l'altezza lorda dei piàni (Hp.).Sono esclusi i volumi interrati

13)- Q. = Rapporto massimo di copertura é dato dal rapporto fra superficia diperra e superficie fondiaria. Riferito a tutte la opere edificate sul terreno é espresso da parceia tuale.

14)- Distanze =

Dc. = Distanze dai confini
é rappresentata dal minimo distacco fronte varie fronti del fabbricato ed i confini lo lot
to stesso.

Df. = Distacco tra fabbric eti

é rappresentato dal minimo fistacco folla fronti ti del fabbricato da quelli conternata. Ds. = Distanza dalla strada é la minima distanza tra ile ciglio stradale interno e la proiezione della facciata del fabbricato prospiciente la strada.

15)- S_T = Superifice per opere di urbanizzazione pri maria.

Comprende le aree destinate a:

- a) strade
- b) spazi di sosta e parcheggio
- c) spazi di verde a servizio diretto dell'abita zione.
- 16)- S₂ = Superficie per opere di urbanizzazione secondaria.

Comprende le aree destinate ad attrezzature di settore e cioé:

- a)- asilo nido, scuola materna, scuola dell'obbligo(scuola elementare, scuola media inferiore)
- b)- attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali am ministrative, per pubblici servizi, etc.
- c)- aree per spazi pubblici attrezzate a parco e per il giuoco e lo sport.

Art. 6 - Applicazione degli indici edilizi.

L'indice di fabbricabilità territoriale(It.) si applica nei piani dil lottizzazione(considerati come piani di esecuzione). Tale indice si applica nelle zone di espansione residenziale.

L'indice di fabbricabilità fondiaria (If.) si applica per l'edificazione dei singoli lotti sia nel caso di attuazione di lottizzazione approvate, sia nel caso di edificazioni in zone che non richiedono il piano urbanistico di esecuzione.

Nel caso di edificazione successiva allo strumento urbanistico di esecuzione i totali dei volumi costruibili nei singoli lotti, non possono superare quelli calcolati applicando l'indice di fabbricabilità sulla superficie territoriale.

Per quanto riguarda i distacchi fra gli edifici et tra edifici e confini di proprietà, si precisa che le zone di distacco sono inedificabili.

Nel caso di edifici preesistenti costruiti a muro cieco su confine, le nuovo costruzioni possono essere edificate in aderenza. Nel caso di due o più lotti contigui, la rostruzione in aderenza é concessa a condizione che sia presentato, in accordo tra i proprietari, un progetto uni tario. In questo caso il vincolo reciproco di costruzione in aderenza deve essere trascritto alla Conservatoria Immobieliare.

TIPOLO IT SONE

Capo I - Somizzazione

Art. 7 - Divisione del territorio comunale in zone.

Il territorio comunale é chiuso in zone, come risultà
dalle sllegate planimetrie, secondo la seguente clas-

)- One produtt ve - is ustriell friginali : D; - di uso azricio : B.

3) - Frue di uno runblico:

- 2016 per ve le li quartiera e servizi relativi
elle zone re idenziali, al sensi del D.M. 2.4.1968;
- dirrezsature ed impianti di interessa collettivo,
purbliche o di uno pubblico: F;
- viabilità.

A) - 2che a vincolo apeciahe.-

Capo II - Zone residenziali.

Art. 8 - Pone residenziali.

Le zone residenziali sono destinate alle abitazioni ed ai bervizi connessi.

The fall zone sono esclusi grandi magazzini di merce all'in crosso, industrie, laboratori di artigianato con macchi corio che produce rumore o odore molesto, macelli, alujeri e porsili ed ogni altra attività che risulti in fotticcio cor il carattere residenziale della zona. \

10.10 comesse stationi di servizio se di riparaziore per recipi della urchi dis garantiza una superficie di particio particio particio particio particio particio particio della perché siano dotato di ambienti condizioni in autori suente par le riparazioni che implicano la como con il rumore polesti, e noi quali la rumoresità di contrare in 50 - 70 deb.

l - 1,575 il necell si dividono in zona prorica, zona i 1771 si mento, zona di espansione.

Art. - - War stories A.

In tale zona si tende a mantenera l'attuale asaetto architettonice ed ambientale; l'attività edilizia sarà dunque sopretutto indivizzata verso il ricanamento conservat vo, linivando la demolizione-ricostruzione a quei pochi (asi ritenuti indispensabili per motivi statici.

danno all'assetto urbanistico e ambientale del quar-

Somo consentiti in tale zona:

- il rectauro conservativo degli edifici, le opere di consolidamento statico e quelle di bonifica igieni ca e istricutiva all'interno dei fabbricati, previo parer- della Sourintendenza al Monuranti;
- la desplizione di corpi di fabbrica che rientrano nallo categorie ditate al lo comma del presente ar ticolo, previo parene della Sovrinteccenza ai Monu-menti.

Per la operazioni di risanamento conservativo ed altre trastormazioni conservative l'indice di fatprica llità fonciario aon deve expensre la densità pressistente, computata senza schemicanto delle superfectzioni recenti, priva di valura sterico-artiptico, sentro l'altesta non deve superare quella del le costruzioni pressistenti, anche questa computata denza tener conto di sovrastro trure i orgiunte repenti.

Par le costruzioni aumassa l'indine di fabbricabilità iondiario non deve supersos il Cod della densità fondiaria media della nonce di ressun caso i 5 mo/il, mentre l'alterza non pur apperate l'alterza de di edifici pressistenti di cirristrati di carattere storico, artistico o sabisctolo.

Per le ope-razioni di risanamento conservativo e per le eventuali ricostruzioni, le il sarva tra edifici toscono nor essere superiori a quelle intercorrecti fra i volumi edificata pressissenti, computati tosa tener conto di costruzioni naziuntive de epoca ricente.

Te an - -ventualmente licere, all'interno di questa coma - un decorpressente sistemato a vende.

Well repair in sale zone strates particulare atternation in presented mantendents elle caratternation of the continuous elle caratternation elle caratte

te di material de come mémor l'opitationement che e mentente material de comme e in moduce milliota per qu' report report più e completate en report

Art. 10 - Come is completements by-

In tall move, quesi totalmente edificase . Jone conse

⁻ le chere di consolidamento obationo quelle di pifico igienica e distributiva all (interno det brienti:

- la demolizione e la ricostruzione di singeli edifici,nel rispetto degli all'inesmenti stradali preesistenti. In tale caso la massima densità fen draria(If.)ammessa é di 5 mc/mq.: é ammesso un in dice di fabbricabilità fondiaria superiora al pre detto limito quando esso con eccola il 70% della densità fondiaria preesistente.
- la costrucione de nuovi edifici, nel rispetto degli ellineament: stredali, su suoli li veri. In tel caso vanno rispettati i seguenti parametri:
- ff. = indice di fabbricabilità fondiaria 3 mc/mq.;
- C, = Rapper Dirassimo di copertura = 50%.

In tutti i casi scora riporteti venno rispettati n decuenti para etri:

- M. E Alteria mescama del Tebbricaco= 12 b.
- Do .= Distance das confini = 5 metro.
- Df.= Distant of the infabbricati = 10 m.

 Sono ammess nei casi previsti dell'art.6, le contru

 sioni in alcoensa.

In tutte le nucve costruvioni, ricontruzioni e caplia mento vanno previsti spaza di parcheggio sella quantità specificata dall'art 41 Sexies della legge una benistica.

3 P.C. 11 4

Zone di completamento B,

In queste zone é possibile proceders alla costrucione de demolizione a ricostruzione di evenuali elifici esi-abstenti per intervento diretto, appliamio i baquesti indici:

- If .= Indice di febbricabilità fonduscia= 3 me mg.
- Sm. = Superficie minima di interverio=500 rq.
- Ho. = Alte ma lorda dei piani=) w. wimino.
- F = Altersa messima del faboricario il m.
- 2. = Reposeto massimo di coperturia OT.
- in .- Distance don confini 5 metal.
- lifter Division for a fortheristic for a.
- Prio Dinglaza 6011a seruára (11

Or the size winding a larger of the size of a larger of the larger of the size of the size

galis or mass significant and a contract the newwish

er en e sea i lator per elles delle aux interestas Terraphisme percesso, fraint entité de l'interestas

The properties of the control of the

Source the state of the control of t

- Al posto di If.: It.= indice di fabbricabilità territoriale = 3,5 mc/mu.
- Sm.= Superificie minima di intervento= 5000 mq.
 Tutti gli altri indici prima elencati(Hp.; H.&,
 De., Df., Ds.) restano confermati. —
- . In tutte le nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamento, ricadenti in tale zona vanno previsti spazi di parchaggio nella quantità specificata all'art.41 sexies della legge urbanistica.

Art. 12 - Zone di completamento Ba

In queste zone é possibile procedere alla costruzione, damolizione e ricostruzione di eventuali edifici esistenti, per intervento diretto, applicando i seguenti indici:

- If .= Indice di fabbricatilità fondiaria= j mc/mq.
- Sm. = Superficie minima di intervento = 300 mg.
- Hp.= Altezes lorda dei piani= W.3,00 minimo.
- H. = Altezsa massima del fabbricato = 12 m.
- Q. = Rapporto massimo di capertura = 50%.
- Dc.= Distanza dai confini= non deve essere inferiore alla metà dell'altezza del fabbricato (H/2) e in nessun caso potrà essere minore di 5 m.
- Df. = Distacco tra i fabbricati = é date dalla som ma delle altezze dei fabbricati prospicienti moltiplicando per C,5= Df.=(H:H2) = 0,5. Tale somma non deve comunque essere inferio

(10+10) x 0,5

101

- Do. = Dietanza della streda= Ove non siario indica · le zone di rispetto stradale conformi allo art.9 del D.M. 2 aprile 1968, la distanza del l'abbricati dal ciglic stradale dovrà essere sempre peri alla metà della sede stradale. E le ppazio di arretramento dovrà essere desti navo per metà della sua largherra a marciapinde pedonale hecipzioni e muri di cinta j tranno essere innalzati solo oltre la sono arretramario destinato a marciagiede pedon Somo. Pomesus, nei assi previeni dall'ert.6 la presenti norme costruzioni in adorenza in tali cons é ammesco fac ricorac a lott cioni; sel caso venya usato questo strument arbanistica, si aprilicano in sostituzione i quelli procedenti, i seguenti indici:

- It. Indice di fabbricabilità territori
 - $= 4 \text{ mc/mq}_{\bullet}$

re a foul.

- Sm.= Superficie minima di intervento=7
- H. = Altezza massima del fabbricato-1
- Dc.= Distanza dai confini=H/2: minimo
- Df.= Distacco tra i fabbricati=(H1 + H2 O.5; minimo 10 ml.
- Ds. Distanza dalla strada= Ove non S indicate le zone di rispetto 925

conformi all'art.9 del D.M. 2 aprile 1968, la distanza dei fabbricati dal ciglio stradale dovrà essere sempre pari alla metà della sede stradale. Tale spazio di arretramento dovrà essere destinato per metà della sua larghezza a mar ciapiede pedonale. Recinzioni e muri di cinta potranno essere innaluati solo oltre la zona di arretramento destinato a marciapiede pedonale.

In tutte ke nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamento, ricadenti in tale zona vanno previsti spazi di parcheggi nella quantità epecificata dal l'art.41 sexies della legge urbanistica.

Art. 13 - Zona di completamento B

In queste zone (interessenti il terreno delle prin cipali frazioni ad alcune aree del centro urbano) é possibile provedere alla costruzione, demolizione e ricostruzione di eventuali edifici esistenti per intervento diretto, applicando i seguenti indi ci:

- If .= Indice di fabbricabilità fondiaria= 1,5 mc/mq.(Indice stabilito con delibera Consiglio Comunale n.60 del 5.5.1971).
- H. = Altezze massima del fabbricato = 7 m.
- ~ Q. = Rapporto massimo di copertura = 30%.
- De .= Distanza dai confini = 5 metri
- -IV. = Distanza tra i fabbricati = 10 m.
- -Ds. = Distanza dalla strada≈ 10 m. da strade statali; 7.50 da strade provinciali; 5 m. da strade comunali. Tale spazio di arretramento dovrà essere destinato per metà della sua larghezza a mar

destinato per metà della sua lerghèzza a mar diapiede pedonale. Recinzioni e muri di cinta potranno esserv innanzati solo oltre la zona di arretramento destinato a marciapiede peconale.

Th tutte le nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti ricadenti in tale sona vanno provisti seszi di parcheggio nella quantità specificata all'art.41 series delle legge urbanistica.

Art. 14 - Zona di espansione C_q

Melle zono di espansione C. la destinazione d'uso é quella dell'art. 8 delle presenti morre.

In tali zone il Programma di Fabbricazione si attua attraverso strumenti urbanisticia di esacuzione (lot tizzazioni), applicando i segugati indici:

· It. = Indice di Tabbricabilità territoriale = 3

- Sm. = Siperficie minima di intervento=10.000 mq.
- H. = Altezza massima del fabrricato = 17 m. - C. = Bannamto massimo di copertura = 40%.

- Do. = Distanza dai confini=(H1 + H2) x 0,5;minime 10 ml.
- Da. = Distanza della strada = secondo le norme ci tave nell'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968.
- S, -= Aree per urbanizzazioné primaria: parcheggi = 5 mq/100 mc.

Art. 15 - Zona di espansione Co

Nelle zone di espansione C la destinazione d'use é quella prevista dall'art.8 delle presenti norme. In tali zone il programma di fabbricazione si attua attraverso strumenti urbanistici di esecuzione (lottizzazioni), applicando i seguenti inélci:

- It.= indica di fabbricabilità territoriale = 2 mc/mg.
- Sm. = superaficie minima di intervento: 10.000 mq.
- H. = altezza massima del factricato= 10.50 m.-
- Q. = rapporto massimo di occertura= 30%. -
- Do .= distanza dai confini =%/2; minimo 5 ml.
- Df.= distacco tra i fabbricati=(H; + H2) x 0,5; minimo 10 metri.
- ps.= distanza dalla strada= secondo le norme ci tate nell'art.9 del D.K. 2 aprile 1968.
- 5 .= Aree per urbanizzazione primaria= parchaggi= 5 mq/100 mc.

Capo III - Zone produttive.

Art. 16 - Zone artigianali - industriali D.

Le zone artigianali - industriali sono destinate all'insediamento di piccole industrie, con esclusione di quelle nocive di qualsiasi genere; sono ammessi i capannoni di deposito.

Il 10% del volume previsto in tale zona può esser destinato a residenza per il personale di custodia ed ai servizi aziendali, quali mense, attrezzalure assistenziali a sanitaria, etc.

In tale zona il programma di fabbricazione si attua attraverso strumenti urbanistici di esecuzione (lattizzazioni) applicando i seguenti indici

- It.= indice di Cabbricabilatà territoriale = 3

-- Sm.= superficie minime di intervento= 10.000 mq.

- H.= elvezza messima del fibricato-

~ Q. = rapporto massimo di coperture= 40% ~ Do.= distanza dai confinio 5 metri.

- Dr. - distacco ire i fabbricati = 10 m.

- Ds.= distanza dalla strada= 10 m. rispetto alla viabilità marginale; H/2 rispetto alle strada de interne di lottizzazione.

Sq. = parcheggi = 10 mq/100 mc.

Art. 17 - Zone agricole E, .

Tali zone agricole sono destinate prevalentemente all'esercizio delle attività agricole o di quelle commesse con l'agricoltura. In tali zone sono consentite:

- a)-case di civile abitazione, costruzioni al servizio diretto dell'agricoltura; fabbricati rurali quali stalle, porcili, silos, serbatoic idrici, ricoveri per maschine agricole, ecc.;
- c)-costruzioni adibite alla conservazione e trasformazione di prodetti agricoli, annesse ad aziende agricole che laverano prevalentemente prodotti propri ed all'esercizio di macchine agricole:

c)-allevementi industriali:

d)-costruzioni per industrie estrattive e cave nonché per attività comunque direttamente commesse allo sfruttamento in loco di risorse del sottoscuolo. Sempre che tali costruzioni ed attività non provochiac problemi di traffico, ne alterino zone di par ticolare panoramico.

In tali zone il programma di l'abbricazione si attua, per intervento diretto, su una superficie minima di intervento Sm. = 10.000 mq., applicando i seguenti indi ci:

- 1)-Per le case di abitazione:
 - -If .= indice di fabbricabilità fondiaria-0.03 mc/mg.
 - -H. = alterra massime del fabbricato = ml. 7,50.
 - -De. = distanza dalle strade communit = ml. 20.
- 2)-Per le altre costruzioni consentite:
 - -If .= indice di fabbricabilità fondiaria=0,2 mc/mq.
 - -H. = alterza massima del fabbricato =9 m.(salvo costruzioni particolari: silos, serbatoi idrici, etc.).
 - -Do = distanza dei confini = H/2.
 - -Ds = distanza falle strade = 20 m,
- Art. 18 Some seriocle E_o

Tuli none sono destinate prevalentemente all'esercizio selle uttività boschive e di quella connesse. In tale zone sono consentise:

- coss d. civila abitazione, fabbricati rurali quali stalie, porcili, ricoveri per macchine apricole, serbate: idrici;

In tall zone il piero si attua per intervento diretto su una superficie minima di intervento Sm. amq. 30.000 applicando i seguenti indici:

1)-Per le case di abitazione:

-Tf.= indice di fabbricabilità fondimmia=0,01 mc/mc.

-H. = altezza massima del fabbricato= m.7,50.

-Ds.= histanza delle strade= ml. 20.

- 2) Per le altre costruzioni consentite:
 - If. = indice di fabbricabilità fondiaria = 0.05 mc/mq.
 - H. = altezza massima del fabbricato = m.9.
 - De .= distanza dai confini = H/2.
 - Da.= distanza dalle strade = 20 ml.
- Art. 19 Zone agricole E

Tali sone sono prevalentemente destinate al rimboschimento.

In tali zone il piano si attua per intervento diretto su una superficie minima di intervento Sm.= 15.000 mq., applicando i seguenti indici:

- If.= indice il fabbricabilità fondiaria= 0,01 mc/
- H. = altezza massime del fabbricato=m.4.
- De, = distanna dai confini = ml. 10.

Capo IV - Zone di uso pubblico.

Art. 20 - Zone destinate alla viabilità 5,4

Le zone destinate ella viabilità sono utilizzate per la conservazione e la protezione della viabilità esistente e per la creazione del nuovo asset to viario e perciò comprendono:

le strade e i nodi stradali. —

Nelle zone destinate alla viabilità é intituito, salvo le eccezioni di cui ai paragrafi successivi, il vincolo di inedificabilità.

All'interno di tali zone l'indicazione grafica del le strade, dei nodi stradali e dei parcheggi, ha valore di massima fino alla redazione del progetto dell'opera.

Le sedi viarie indicate melle tavole allegate rappresentano essenzialmente le graddi maglie de lla
viabilità interna che devono essere completate con
la viabilità minore da prevedere mei piani di lottizzazione, secondo le indicazioni contenute nei
precedenti articoli.

Gli spani di parchaggio, previsti a norma e nelle quantità specificate dall'art.41 sexies della legge urbanistica, potranno essere ricavati nelle construzioni stesse, covero in abee di pertinenza dell'edificio, oppure promiscuamento, ed anche su area che non facciano parte del lotto, purché siano asservite all'edificio con vincolo di destinazione a accidi atto trascritto.*

Art. 21 - Zone destinate alle opere di urbanizzazione secon

Tale zone individuate ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, sono destinate ai servizi relativi alle tono Traidenziali. In tali zone sono consentite la costruzione di:

a) asili nido scuole (materne scuole elementari; b) attrezzature di interesse comune religiose, culturali, sociali, assistenziali, amministrative per pubblici servizi, etc.

E' consentita inoltre la costruzione di abitazio ni solo per il personale di sorveglianza.

In tali zone il piano si attua per interveto diretto, secondo i seguenti indici:

-If.= indice di fabbricabilità fondiaria= 3 mc/

-H. = altezza massima del fabbricato=ml.14,50.

-Q. = rapporto massimo di copertura= 40%.

Art. 22 Zone destinate alle opere di urbanizzazione secondaria S, B.

> Tali zone, individuate ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, sono destinate alle aree di verde attrezzato relative alle zone residenziali.

In tali zone é consentita la costruzione di : attrezzature per il giuoco, costruzioni provvisorie per chioschi da adibire a bar, ristoro e rico verd, impianti sportivi per allenamento.

Saranno inoltre curate le alberature eventualmente esistenti e la posa a dimora di nuovi piantamenti.

In queste zone il piano si applica per intervento diretto, secondo is seguenti indici:

-If .= indice di fabbricabilità fondiaria=0.05 mc/

-H. = altezza massima del fabbricato= ml.5.

-Q. = rapporto massimo di copertura= 2%.

Zone per attrezzature di interesse collettivo F. Art. 23

> Si suddividono secondo le indicazioni espresse in simboli nell'allegata tavola del programma di fabbricazione, in:

> a) Aree per l'istruzione secondaria superiore. In tali zone il programma di attua per interven to diretto, secondo i seguenti indici:

- If.=indice di fabbricabilità fondiario=3 mc/mq.

- H. =altezza massima dell'edificio= m. 14,50.

- Q. =rapporto massimo di copertura= 40%.

b) Aree ospedaliere. In tali zone il programma si attua per interver to diretto, secondo i seguenti indici:

- If .= indice di fabbricabilità fondiario = 5 mc/

- H. = altezza massima dell'edificio = m. 14.50.

- Q. = rapporto massimo di copertura= 30%

c)-Aree per attrezzature sportive a livello urbano In queste zone sono ammesse le attrezzature sp tive per allenamento e spettavolo coperto e sc. perto.

In tali zone il programma si attua per intervent to diretto, secondo i seguenti indici:

-0 = rannor to massimo di copertura = 30%.

Capo V - Zone a vincolo speciale.

Art. 24 - Zone a vincolo cimiteriale.

Le zone sottoposte a vincolo cimiteriale comprendono il cimitero e le relative zone di rispetto. Nell'ambito delle zone di rispetto é vietato qual siasi tipo di costruzione a norma dell'art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n.1265,e legge 17 ottobre 1967,n.983.

Art, 25 - Zone a verde privato.(1)

Tali zone sono destinate alla conservazione, al potenziamento e alla costituzione di impianti arterei di proprietà e uso privato.

Sarà curata quindi la conservazione e la messa a dimora di piante ed alto fusto e di altre piante ornamentali.

In questa zona il piano si applica per intervento diretto, secondo i seguenti indici:

- If .= Indice di fabbricabilità fondiaria=0, 1 mc/mq.
- H. = altezza massima dei fabbricati= 5 metri.
- Q. = rapporto massimo di copertura = 5%.

TIFOLO III

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI PABERICAZIONE.

aport -Modelità di attuazione.

Art. 25

-Fiani di lottizzazione.

subordinata, in base alla legge 6 agosto 1967, n. 765, anche alla stipulazione fre il Comune e la proprietà interessato di una convenzione di cui al successivo articolo 26, riguardante im modi e i tem pi di attuazione delle opere di urbanizzazione primeria e l'assunzione dei relativi oneri.

Il pieno di lottizzazione deve prevecere:

primaria e cijé:
a)-la viabilità locale, non indicata nelle tavole
tal Programma:

b)-eli spazi di sosta e parcheggio. -

2)-le opere relative alla urbanizzazione primeria di cui all'art.4 della presenti norme.

⁽¹⁾⁻ Mi indici erano stati modificati con la dell berazione del C.C.n.42 del 5.7.1975, ma sono stati poi confermati con il Decreto del Presi

3)-Le eventualI cessioni di aree e le opere rela-*
tive alla urbanizzazione secondaria.
4)-La suddivisione in lotti delle aree edificabili-

loro parti.

6)-La progettazione di massima delle opere di urbanizzazione primaria ed eventualmente di quelle di urbanizzazione secondaria.

5)-La destinazione di uso degli edifici in tutte le

Il progetto di piano di lottizzazione deve contene-

re i seguenti elaborati tecnici:

1)-piano quotato del terreno in scala:1:500; con l'indicazione dei caposaldi di riferimento;

2)-planimetria di progetto in scala: 1:500;

3)-profini altimetrici in scala 1:500 dei fabbricati previsti;

4)-schemi phanimetrici in scala 1:500 dei tipi edi -

lizi previsti dal programma;

- 5)-schemi planimetrici in scala 1:500 delle opere di urbanizzazione primaria, (strade spazi di sosta e di parcheggio, spazi di verde attrezzato, fogneture acquedotto, rete di illuminazione, distribuzione dell'energia elettrica ed del gas per uso domestico), con l'indicazione dei rispettivi allacciamenti alle reti di distribuzione esistenti:
- 6)-tabella dei dati di progetto nella quale devono essere indicati: la superficie totale e le superfici corrispondenti alle diverse destinazioni d'uso e le relative percentuali, il volume edificabile, il rapporto di copertura di ogni singolo lotto eg gli indici di fabbricabilità territoria le e fondiaria;
- 7)-norme di attuazione, contenenti prescrizioni sui materiali di rivestimento, sui tipi di recinzione, sulle essenze arboree da impiantare nelle aree verdi, etc.;
- 8)-relazione illustrativa del progetto, contenente anche un programma di attuazione coordinato degli edifici e delle opere di urbanizzazione.
- Il programma dovrà essere inoltre corredato dai seguenti atti:
- 1)-estratto e certificato catastale dei terreni inclu si nel programma;
- 2)-planimetria su base catastale, riportante i limiti delle proprietà, nonché le destinazioni d'uso del suolo previste dal programma;
- 3)-proprosta di convenzione, stesa in base alle prescrizioni del successivo art.26.

Art, 26 - Convenzioni.

Le convenzioni prescritte dagli atticoli precedenti per i Piani di Lottizzazione devono prevedere;

1)-La cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate all'art.4 delle presenti norme. oneri relativi a tutte le opere di urbanizzazione primaria inerenti alla lottizzazione nonché l'assunzione a carico del proprietario delle opere di urbanizzazione secondaria in propor zione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti o di quelle opere necessarie per allacciare la zona alle urbanizzazioni primarie esterne ad essa.

La quota parte delle opere di urbanizzazione di competenza del proprietario non potrà essere in feriore, in valore monetario, al 3% del valore di costruzione degli immobili ad uso residenziale che si intendono realizzare 🕥

Si assumerà come valore dell'immobile quello ac certato per l'imposta sui materiali edilizi.

Tutti gli oneri relativi alla urbanizzazione primaria e secondaria(aree comprese) potranno, to talmente o parzialmente, essere soddisfatti anche con il versamento al Comune di una somma corrispondente al loro valore di mercato, mei modi e nei tempi che la convenzione stessa preciserà.

3)-Congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

- 4)-L'impegno della proprietà ad eseguire a propria cura e spese le opere di urbanizzazione primaria, e, su richiesta del Comune, quelle per l'allac ciamento ai pubblici servizi.
- 5)-Il rimborso delle spese di progettazione nel ca so che il piano di lottizzazione sia stato compilato d'ufficio.

Alla convenzione devono essere allegati:

- 1)-una planimetria catastale indicante le aree da cedersi e le opere di urbanizzazione da eseguir-si;
- 2)-i progetti delle opere di urbanizzazione primaria ed eventualmente di quelle di urbanizzazione secondaria a carico della proprietà, completi di preventivo di spesa;
- 3)-nel caso che l'unità di intervento comprenda diverse proprietà, un piano di riparto degli oneri e della spesa fra le proprierà interessate.

La convenzione, da trascriversi a cura e spese della proprietà, deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forma di legge.

Art. 27 - Intervento edilizio diretto.

L'attuazione del P.di F. mediante intervento edilizio diretto, consiste nella edificazione su singoli
lotti dietro rilascio di licenza edilizia. L'edificazione é consentita a condizione che siano assicurate le opere e cedute le aree relative all'urbanizzazione primaria e che siano osservati gli indici edi
lizi indicati dalle norme e rispettate le prescrizio
ni dei Regolamento Edilizio e di Igiene, se e in quan
to non contrastanti con dette norme.

Il rilascio della licenza edilizia é subordinata alla dimostrazione da parte del richiedente del godimento dei diritti di proprietà o di superficie del lotto minimo prescritto e alla esistenza, al momento del rilascio della licenza, delle opere di urbanizzazione primaria a servizio del lotto, ai sensi dell'art.10 della legge 6 agosto 1967,n. 765. I vari edifici devono essere armonizzati col tessuto urbano esistente e possono essere richiesti nuovi allineamenti stradali o per ragioni este tiche ed urbanistiche o per rettificare esistenti andamenti tortuosi.

E' ammessa la costruzione in aderenza nel caso di preesistente costruzione del vicino sulla linea di confine o nel caso di presentazione di progetto unitario, comprendente più lotti contigui.

Art. 28 - Utilizzazione degli indici nelle unità di intervento.

L'utilizzazione totale degli indici If., It. corrispondono ad una determinata superficie(Sf. o St.) esclude ogni richiesta successiva di altre licenze di costruzione sulle superfici, salvo il caso di ri costruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.

L'area di intervento minimo, fissata dalle presenti norme, può essere costituita anche da più proprietà, nel qual caso la concessione della autorizzazione alla lottizzazione o della licenza di costruzione sarà subordinata alla stipula tra i proprietari interessati di apposita convenzione da trascriversi alla Conservatoria Immobiliare.

Regione Calabria

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 2409 DEL 17 OTTOBRE 1977

OGGETTO: 'COMUNE DT ACRI - VARIANTE AL REGGIAMENTO EDILIZIO

CON ANNESSO PROGRAMMA DI FABERICAZIONE". -

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Culabria n. 44. del 4-12-1977

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 1977, n. 2409

Comune di Acri — Variante ai regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione consiliare a 42 del 6 luglio 1975 con la quale il comune di Acri ha adortato una variante al programma di fabbricazione sigente;

VISTO il parere favorevole espresso didia soprintendenza ai monumenti ed alle gallerie della Calabria con nota n. 5414 del 10 novembre 1976;

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 dal Genio Civile di Cosenza con nota n. 13592 del 10 giugno 1976;

CONSIDERATO che con nota n. 8072 del 22 aprile 1977 la sezione urbanistica regionale ha espresso parere favorevole all'approvazione della variante in questione; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1644 del 18 maggio 1977;

VISTA la deliberazione n. 338 del 13 luglio 1977, resa esecutiva dalla competente commissione di controllo che non la riscontrato vizi di legittimità, con la quale il Consiglio regionale ha approvato la variante al programma a fabbricazione del comune di Acri con le seguenti prescrizioni:

i) le zone interne ai perimetri segnate con linea continua di colore rosso, sulle tavole n. 1 e n. 3 della variante al programma di fabbricazione del comune di Acri degli elaborati, sono dei tipici agglomerati urbani aventi carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale di cui al quinto comma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

Pertanto, nelle zone interne a tali perimetri, possono essere consentite esclusivamente opere di consolidamente e restauro, senza alterazioni di volume, mentre le aree Ebere sono inedificabili;

2) per le zone destinate a « verde privato » siano riconfermati gli indici previsti nel programma di fabbricazione vigente;

3) sia vietata ogni edificazione nella zona ricadente a sua dell'abitato, come suggerito nella relazione geomorfatogica;

4) tra i fabbricati ed il ciglio di scarpata sia lasciata libera una ampia fascia di terreno, da destinare a vende, la cui larghezza dovrà essere calcolata con le norme della geotecnica in base alle condizioni di stabilità del pendio;

5) qualora, in sede di urbanizzazione, venga alterata la situazione idrografica esistente dovrà provvedersi, mediante opportune opere, a non impedire il libero deflusso delle acque superficiali;

6) nei terreni in pendio dovranno evitarsi tagli del terreni adottando tipologie edilizie che non richiedano eccessivi sbancamenti i quali, peraltro, dovranno essere delimitati da opportuni muri di sostegno;

7) che deve ritenersi soltanto indicativa nell'attuazione del piano stesso, la ubicazione delle aree destinate ai serrizi e la nuova viabilità proposta;

8) che, per quanto concerne le aree destinate a verde prirato, si riconferma la normativa del RE + PF approvato con D.P.G.R. n. 253 del 15 febbraio 1974 ad esclusione delle aree indicate sulla tavola n. 1 con le lettere A-B-CAD le quali saranno così disciplinate:

Area A e B devono essere assimilate a zone di tipo agricolo C1:

Arre C e D devono essere inglobate nelle limitrofe zone de espansione C, e quindi assimilate alla stessa con obbligo della lottizzazione convenzionata;

VIST() il D.P.R. n. 8 del 15 gennaio 1972;

DECRETA

E approvate la variante al programma di fabbricazione e tavole adegate del comune di Acri così per come deliberate da quel consiglio comunale con atto n. 42 del 6 leglio 1975 e con le prescrizioni di cui in narrativa.

Catanzaro, li 17 ottobre 1977



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 gennaio 1977

SI PÚBBLICA TUTTI I GIORMI MENO I FESTIVI

MREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 8540139 MMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRÁFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINU 9508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annue L. 45.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 130 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essero versato sul c/c postale n. 1/2646 intestato all'Islituto Poligrafico dello Stato * I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembra (Palazzei del Ministaro del Tesoro), presso le librerie concessionarie di BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Diobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — RCAA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia, Le richieme per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 76 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo dei c/c postale n. 1/2040. Le insociati, come da norme riportata nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre: — Prazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie copressionaria possono accettare solamente di avvisi consegnati a 63300 del Ministero del Tesoro). Priazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mana accompagnati del relativo importo.

1977

LEGGE 23 gennaio 1977, n. 10. Norme per la edificabilità del suoli.

LEGGE 28 gennaio 1977, n. 10. Norme per la edificabilità dei suoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. I.

(Trasformazione urbanistica del territorio e concessione di edificare)

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del sindaco, ai sensi della presente legge:

Art. 2.

(Piani di zona e demani comunali di aree)

Per le aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e per quelle acquisite ai sensi degli articoli 27 e 51 della legge 22 ottobre 1971. n. 865, resta fermo il regime previsto dalle norme della stessa legge n. 865.

Anche per tali aree è necessario il provvedimento del sindaco di cui all'articolo 1 della presente legge. Il primd comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, già sostituito dall'articolo 29 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente:

« L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato».

L'articolo 26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è abroçato. Le arec già vincolate ai sensi di detto articolo sono assoggettate al regime previsto dall'articolo 35 della I 33e 22 ottobre 1971, n. 865, salvo quanto previsto nell'audicesimo, nel sedicesimo e nel diciottesimo comma dello stesso articolo 35 per ciò che concerne i requisiti soggettivi.

Nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, secondo i dati risultanti dall'ultimo censimento, l'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, si applica fino alla data dal 31 dicembre 1980.

Art. 3.

(Contributo per il rilascio della concessione)

La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonchè al costo di costruzione,

Art. 4.

(Caratteristiche della concessione)

La concessione è data dal sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla con le modalità, con la procedura e con gli effetti di cui all'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi e, nei comuni sprovvisti di detti strumenti, a norma dell'articolo 41-quinquies, primo e terzo comma, della legge medesima, nonché delle ulteriori norme regionali.

Per gli immobili di proprietà dello Stato la concessione è data a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene.

Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione,

Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive; ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

La concessione è trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della presente legge e le sanzioni previste dall'articolo 15 della stessa. Resta fermo inoltre il disposto di cui al penultimo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

La regione stabilisce le forme e le modalità d'escrcizio dei poteri sostitutivi nel caso di mancato rilascio della concessione nei termini di logge.

A decorrere dal 1º gennaio 1979, salva l'applicazione dell'articolo 4 della legge 1º giugno 1971, n. 291, nei comun: sprovvisti degli strumenti urbanistici generali e in mancanza di norme regionali e fino all'entrata in vigore di queste, la concessione deve osservare i seguenti limiti:

- a) fuori del perimetro dei centri abitati definito ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'edificazione a scopo residenziale non può superare l'indice di metri cubi 0,03, per metro quadrato di area edificabile;
- b) nell'ambito dei centri abitati definiti ai seusi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono consentite soltanto opere di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria o straordinaria, di consolidamento statico e di risanamento igienico;
- c) le superfici coperte degli edifici o dei complessi produttivi non possono superare un decimo dell'area di proprietà.

Art. 5.

(Determinazione degli oneri di urbanizzazione)

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, previsti dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, modificato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché dalle leggi regionali, è stabilita, ai fini del precedente articolo 3, con deliberazione del consiglio comunale in pase alle tabelle parametriche che la regione definisce, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presenta legge, per classi di comuni in relazione:

- a) all'ampiezza ed all'andamento depografico dei comuni;
 - b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
- c) alle destinazioni di zona previste negli strurpenti urbanistici vigenti;
- d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali.

Fino all'approvazione delle tabelle di cui al precedente camma, i comuni continuano ad applicare le disposizioni adottate in attuazione della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Nel czo di mancata definizione delle tabelle parametriche de parte della regione entro il termine stabilito nel primo comma e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberzzione del consiglio comunale.

Art. 6.

(Beterminazione del costo di costruzione)

per i nuovi edifici è determinato annualmente, con di creto del Ministro per i lavori pubblici, sulla base del costo dell'edilizia agevolata di cui all'articolo 8, terze comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 conversão, con modificazioni, nella legge 1º nover1 bre 19年, n. 1179.

Con b stesso provvedimento sono identificate class di edifici con caratteristiche tipologiche superiora quelle zonsiderate dalla citata legge per le quali sondeterminate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento.

Il contributo afferente alla concessione comprende una quata di detto costo, variabile dal 5 al 20 per cento, quota the viene determinata dalla regione in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione e ubicazione.

Nella prima applicazione della presente legge il decreto de cui al primo e secondo comma deve essere en anato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di la legge nedesima.

Nel raso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi così come individuati dal comune in base a progetti presentati per ottenere la concessione.

Art. 7.

(Edilizia convenzionata)

Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti, il contributo di cui al precedente articolo 3 è ridotto alla sola quota di cui all'articcho 5 qualora il concessionario si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione tipo prevista dal successivo articolo 8.

Nella convenzione può essere prevista la diretta esccuzione da parte dell'interessato delle opere di urbanizzazione, in luogo del pagamento della quota di cui al comma precedente; in tal caso debbono essere descritte le apere da eseguire e precisati i termini e le garanzie per l'esecuzione delle opere medesime.

Fine all'approvazione da parte della regione della convenzione-tipo, le convenzioni previste dal presente articolo mono stipulate in conformità ad uno schema di convezzione-tipo, deliberato dal consiglio comunale, contenente gli elementi di cui al successivo articolo 8.

osserzare le condizioni stabilite nella convenzione-tipo impegni, mediante convenzione o atto d'obbligo unila-

ed a corrispondere nel termine stabilito la quota relativa alle opere di urbanizzazione ovvero ad eseguire direttamente le opere stesse.

La convenzione o l'atto d'obbligo unilaterale sono trascritti nei registri immobiliari a cura del comune e a spese del concessionario.

Art. 8. (Convenzione-tipo)

Ai fini della concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa di cui al precedente articolo 7, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonche i parametri, definiti con meccani-Il cosso di costruzione di cui al precedente articolo di smi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonchè gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:

- a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche s costruttive degli alloggi;
- b) la determinazione del prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonchè delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento:
- c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
- d) la durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.

La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi del precedente articolo 6.

Per un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge il concessionario può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione.

I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.

Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.

Art. 9. (Cessione gratuita)

Il contributo di cui al precedente articolo 3 non

- a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo & titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
- b) per gli interventi di resteuro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino Può tener luogo della convenzione un atto unilaterale aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento. d'obbiego con il quale il concessionario si impegna ad della destinazione d'uso, quando il concessionario si

ierale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concerrere negli oneri di urbanizzazione;

- e) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restando fermo che per la manutenzione ordinaria la concessione non è richiesta;
- d) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari:
- el per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nonche per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendavo indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;

fi per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonchè per le opere di urbarizzazione, eseguito anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;

g) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calansità.

Per le opere realizzate dal soggetti di cui al secondo comma dell'articelo 4 il contributo per la concessio ne - da determinarsi dal comune ai sensi del precedente articolo 5 - è commisurato alla incidenza delle sole egere di urbanizzazione.

Restano ferme le norme di cui agli articoli 29 e 31, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150. e successive modificazioni.

Art. 10.

Concessione relativa ad opere o impianti non destinati alla residenza)

La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilità con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 5, nonchè in relazione ai tipi di attività produttiva.

La coacessione relativa a costruzioni o impianti des stinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata li sensi dei precedente articolo 5, nonchè una quota hon superiore al 10 per cento del costo documentato 湖 costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.

Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole Previste dal precedente articolo 9, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione

la misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento della intervenuta variazione.

Art. 11.

(Versamento del contributo afferente alla concessione)

La quota di contributo di cui al precedente articole 5 è corrisposta al comune all'atto del rilascio della concessione. A scompute totale o parziale della quota dovuta, il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comunè.

La quota di contributo di cui ai precedente articolo 6 è determinata all'atto del rilascio della concessione ed è corrisposta in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal comune e, comunque. non oltre sussanta giorni dalla ultimazione delle opere,

Art. 12.

(Destinazione dei proventi delle concessioni)

I proventi delle concessioni e delle sanzioni di cui agli articoli 15 e 18 sono versati in un conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati alla regizzazione delle opere di urbanizzazioneprimaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, nonchè all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di cui al successivo articolo 13.

Art. 13.

(Programmi pluriennali di attuazione)

L'attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi pluriennali di afluazione che delimitano le aree e le zone - incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionati di lottizzazione - nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque

Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione tra aree destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate all'attività edilizia privata, stabilita ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, come modificato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

La regione stabilisce con propria legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata la vigore della presente legge, il comeauto ed il procedimento di formazione dei programati plaziennali di attuazione, individua i comuni esonerati, anche in relazione alla dimensione. ad'andamento demografico ed alle caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali - fatta comunque eccezione per quelli di particolare espansione industriale e turistica - dall'occlige di dotarsi di tali programmi e prevede le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempiemi.

Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui all'articolo 1 della presente legge è data solo per le erce incluse nei programmi di attuadei lavori, il contributo per la concessione è dovuto nel-zione e, al di fuori di esse, per le opere e gii interventi previsti dal precedente articolo 9, semprechè non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali.

Fino al'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, la concessione è data dai comuni obbligati soltanto su arces dotate a opere di urbanizzazione o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle.

Qualca nei tempi indicati dai programmi di attuazione gli azenti titolo non presentino istanza di concessione singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espropria le aree sulla base delle disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata dalla presente legge.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai besi immobili di proprietà dello Stato.

La legge regionale prevede le modalità di utilizzazione delle aute espropriate.

Nei camuni esonerati trova applicazione la norma di cui 建 primo comma del precedente articolo 4.

Art. 14.

(Indennità di espropriazione)

Al prime comma dell'articolo 12 della legge 22 ottobre 1974, n. 865, modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, la citra « 30 percento », è sostituita dalla cifra « 50 per cento ».

All'asicolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono agiunti i seguenti commi:

«L'expropriante dispone il pagamento dell'indennità accettata entro sessanta giorni dal provvedimento di cui al terzo comma.

Per e espropriazioni in dipendenza di opere di competenza statale, l'amministrazione competente emette il provvedimento che dispone il pagamento entro sessanti giorni a decorrere dalla comunicazione del provvetimento di autorizzazione a pagare di cui alla legge 3 aprile 1926, n. 686, e successive modificazioni.

A decorrere dalla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso di sconto. *.

L'armolo 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostitudo dal seguente:

« Qualora l'indennità non sia accettata nel termine di cui al primo comma dell'articolo 12, il presidente della giuna regionale richiede la determinazione della indenzità alla commissione competente per territorio di cui zil'articolo 16. La commissione, entro trenta giorni dalle richiesta del presidente della giunta regionale, determina l'indennità sulla base dei valore agricolo con riferizzanto alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche in relazione all'esercizio della azienda agricola e la comunica all'espropriante.

L'espropriante comunica le indennità ai proprietari degli immobili ai quali le stime si riferiscono mediante avvisimotificati nelle forme degli atti processuali civili; deposita la relazione della commissione nella segreteria del comune e rende noto al pubblico l'eseguito deposito zei modi previsti dal secondo comma dell'articolo...»

I primi quattro commi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono sostituiti dai segmenti:

« Con provvedimento della regione è istituita, in ogni provincia, una commissione composta dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato, che la preside, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o da un suo delegato, dall'ingegnere capo del genio civile o da un suo delegato, dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia o da un suo delegato, nonché da due esperti nominati dalla regione in materia urbanistica ed adilizia e da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti dalla regione stessa su terne proposte dalla associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative.

La regione, ove particolari esigenze la richiedano, può disporre la formazione di sottocommissioni, le quali opercranno nella medesima composizione della commissione di cui al primo comma. A tal fine la regione nomina gli ulteriori compone fii.

La commissione di cui al primo comma ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. L'intendeate di finanza provvede alla costituzione della segreteria della commissione ed all'assegnazione ad essa del personale necessario.

La commissione determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, il valore agricolo medio, nel precodente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.

L'indennità di espropriazione, per le mes esterne al centri edificati di cui all'articolo 18, è cammisurata al valore agricolo medio di cui al comma precedente corrispondente al tipo di coltuta in atto nell'area da espropriare.

Nelle aree comprese nei centri edificati l'indennità è commisurata ai valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprano una superficie superiore al 5 per cento di quella zoltivata della regione agraria stessa.

Tale valore è moltiplicato per un coefficiente:

da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni fino a 100 mila abitanti;

da 4 a 10 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti.

Per la determinazione dell'indonnità relativa alle aree comprese nei centri edificati, la comunissione di cui al primo comma è integrata dal sindaco o da un suo delegato. ».

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente:

« Nel caso che l'area da espropriare da coltivata dai proprietario diretto coltivatore, nell'ippresi di cessione volontaria al sensi dell'articolo 12, primo comma, il prezzo di cessione è dererminato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria, esclusa la maggiorazione prevista dal suddetto articolo ».

Al prime comma dell'articolo 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 365, le parele: « dell'uttico tucnico erariale », sono sostituite dalle seguenti: « della commissione di cui all'articolo 16 ». Al terzo comma dell'articolo 20 della legge. 22 ottobre 1971, n. 865, le parole: «L'ufficio tecnico erariale provæde », sono sostituite dalle seguenti; «La commissione di cui all'articolo 16 provvede » e le parole: « un ventesimo dell'indennità », sono sostituite dalle seguenli: « un dodicesimo dell'indennità ».

All'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è aggiunto in fine il seguente comma:

a Il disposto del secondo comma del presente articolo deve intendersi applicabile anche alle occupazioni preordinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, a. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247.».

Art. 15.

(Sanzioni amministrative)

Il mancato versamento del contributo nei termini di cui al precedente articolo 11 comporta:

a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorui;

b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;

c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b).

La vigilanza sulle costruzioni è esercitata dal sindaco ai sensi dell'articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1158.

Le opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione debbono essere demolite, a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal sindace con ordinanza. In mancanza, le predette opere sono gratuitamente acquisite, con l'area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica.

L'acquisizione si effettua con ordinanza motivata del

L'ordinanza è vidimata e resa esecutiva dal pretore nella uni giurisdizione ricade il comune interessato e costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la immissione in possesso.

Contro l'ordinanza del sindaco può essere presentato ricorse al tribunale amministrativo regionale competen-

te per territorio.

Gli atti giuridici aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione.

Qualora l'opera eseguita in totale difformità o in assenza della concessione contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali ovvero non possa essere utilizzata per fini pubblici, viene demolita a spese del suo costruttore.

In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'uficio tecnico erariale. La valutazione dell'ufficio tecnico è notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

I contributi, le sanzioni e le spese di cui alla presente legge vengono riscossi con l'ingiunzione prevista dall'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che è emessa dal sindaco del comune interessato.

Le opere realizzate in parziale difformità dalla concessione debbono essere demolite a spese del concessionario. Nel caso in cui le opere difformi non possono essere rimosse senza pregiudizio della parte conforme, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione.

Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione della sanzione di cui al comma precedente nel caso di realizzazione di varianti, purché esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino la sagoma, le superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni per le quali è stata rilasciata la concessione. Le varianti dovranne comunque essere approvate prima del rilascio del certificato di abitabilità.

Le opere eseguite da terzi, in totale difformità dalla concessione o in assenza di essa, su suoli di proprietà dello Stato e di enti territoriali, sono gratuitamente acquisite, rispettivamente, al demanio dello Stato e al patrimonio indisponibile degli enti stessi (salvo il potere di ordinarne la demolizione, da effettuarsi a cura e spese del costruttore entro sessanta giorni, qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali. In caso di mancata esecuzione dell'ordine, alla demolizione provvede il comune, con recupero delle spese ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Qualora le opere siano solo parzialmente difformi dalla concessione si applica il disposto dall'undicesimo comma del presente articolo. La sanzione ivi prevista è comminata dallo Stato o dagli altri enti terfitoriali interessati.

E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le lero forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione.

Art. 16. (Tutela giurisdizionale)

I ricorsi giurisdizionali contro il provvedimento con il quale la concessione viene data o negata nonché contro la determinazione e la liquidazione del contributo e delle sanzioni previste dagli articoli 15 e 18 sono devoluti alla competenza dei tribunali amininistrativi regionali, i quali, oltre i mezzi di preva previsti dall'articolo 44, primo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, possono disporre altresi le perizie di cui all'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

Act. 17. (Sanzioni penali)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato e ferme le sanzioni previste dal precedente articolo 15 si applica:

a) l'ammenda fino a lire 2 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, le successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione;

b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 5 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità e in assenza della concessione o di prosecuzione di essi ronostante l'ordine di sospensione o di inosservanza dei disposto dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

Art. 18.

(Norme transitorie)

Rimargono salve le licenze edilizie già rilasciate, anche in attuazione di piani di lottizzazione, prima della data di entrata in vigore della presente legge, purchè i lavori siano completati entro quattro anni dalla stessa data, così da rendere gli edifici abitabili o agibili. Per la parte non completata entro tale termine dovrà essere richiesta la concessione.

Fermi restando gli oneri di urbanizzazione, la quota di cui all'articolo 6 riguardante il costo di costruzione:

non è dovuta per le istanze presentate fino a sei

mesi dalla data predetta;

è ridotta al 30 per cento della misura stabilita dalle norme della presente legge per le istanze di concessione presentate entro dodici mesi dalla stessa data;

è ridotta al 60 per cento della misura medesima per le istanze di concessione presentate entro ventiquattro mesì da tale data.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano qualora le istanze non siano corredate dagli atti, documenti ed elaborati previsti dalle vigenti norme urbanistico-edilizie ovvero i progetti presentati vengano assoggettati a varianti essenziali su richiesta del concessionario prodotta oltre i termini suindicati.

In ordine alle istanze di cui al secondo comma la concessione con i benefici ivi previsti non può essere data depo un anno dalla presentazione delle istanze stesse, salvo che sia successivamente intervenuta decisione di annullamento del silenzio ribitto o di un provvedimento negativo emesso dal comune.

I lauri oggetto delle concessioni di cui sopra debbono essere completati entro tre anni dalla data di rilascio, così da rendere gli edifici abitabili o agibili. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Per î piani di lottizzazione convenzionata di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, già approvati, restano fermi gli oneri di urbanizzazione convenzionata. Il rilascio delle singole concessioni è subordinato saltanto al pagamento della quota del costo di costruzione, secondo le norme della presente legge.

Art. 19.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 14, in materia di determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione, non si applicano ai procedimenti in corso se la liquidazione dell'indennità predetta sia divenuta definitiva o non impugnabile o definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino all'insediamento delle commissioni di cui all'articolo 14, le competenze attribuite a queste sono svolte dall'ufficio tecnico erariale, il quale applica i criteri previsti dalla presente legge per la determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione,

Art. 20. (Norme tributarie)

Ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d'obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

La trascrizione prevista dall'articolo 15 della presente legge si effettua a tassa fissa.

Art. 21. (Disposizioni finali),

Restano in vigore le norme della legge 18 dicemore 1973, n. 880, e della legge 2 agosto 1975, n. 393.

Restano altresi in vigore le norme della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, sempreché non siano incompatibili con quelle della presente legge ed intendendosi la espressione « licenza edilizia » sostituita dall'espressione « concessione ».

Art. 22.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale dello leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare como legge dello Stato.

Data a Roma, addl 28 gennaio 1977

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI —
COSSIGA — BONIFACIO —
MORLINO — PANDOLFI —
STAMMATI — MARCORA —
DONAT-CATTIN

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

ministration in the second

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE CALABRIA

Catanzaro, martedì 2 agosto 1977

direzione redazione e amministrazione - catanzaro, corso mazzini, 74 (pal. proto) - tel. 21723

AVVERTENZE: « Il Bollettino Ufficiale della Regione Calabria » contiene tutte le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e —, integralmente o in sunto — le deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale che possono interessar-la generalità dei cittadini, nonchè le disposizioni e i comunicati emanati dal Presidente del Consiglio e della Giunta regionale.

Prezzo di vendita al pubblico L. 250, arr. L. 400 - Abb.: annuo L. 9.000 sem. L. 5.000 - Le copie sono in vendita presso l'Amm.ne del Bollettino Ufficiale - c.c.p. 21/5580 intestato al "Bollettino Uff. della Regione Calabria" - Catanzaro. Il Bollettino non si pubblica nel mese di agosto.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 luglio 1977, n. 348

Adempimenti della regione in ordine alla attuazione delle norme per la edificabilità dei suoli Legge 28 gennaio 1977, n. 10

Allegato alla deliberazione n. 348 del 20 luglio 17.

TABELLA PARAMETRICA F

Classe V

Oneri residenze	
Primarie L/MC	1.750
Secondarie L/MC	1.000

A = ampiezza	•
D = demografia	
G = geografia	

				•	•	*	
N.	COMUNI	Α	D	G	Primarie	Secondarie	Totale
í	Acquaro	0,80	0,60	0,65	1.190	680	1.870
2	Acri	0,95	0,90	0,60	1.417	810	2.227
3	Aleta	0,80	† 0,50	0,50	1.050	600	1.650
4	Albidona	0,90	0,50	0,50	1.102	630	1.732
5	Altomonte	0,90	0,60	0,50	1.155	660	1.815
6.	k	0,90	0,85	0,65	1.400	800	2,200
7	Bocchigliero	0,90	0,60	0,50	1.155	660	1.815
8	Buonvicino	0,80	0,60	0,50	1.102	630	1.732
9	Campana	0,95	0,60	0,50	1.190	680	1.870
10	Campo Calabro	0,70	0,60	0,65	1.137	650	1.787
11	Casabona	0,90	0,60	0,65	1.242	710	1.952
12	Cerchiara C.	0,90	0,60	0,50	1.155	660	1.810
13	Cessanlti	0,70	0,60	0,50	1.050	600	1.650

 CR = IUR - PTZ ove: CR = contributo residenze da versare al comune; (1) ZC = Per le phove costruzioni si applicherà un ulteriore parametro S > 30→ parametro 0.95. Per i comuni inferiori a 10.000 ab. per S fra 12 e (2) ZE = Residenze non a servizio del fondo. 	Ristrutturazione con aumento di superficie 0,55 e mutamento di destinazione d'uso	Ristrutturazione con aumento di superficie 0,45 e senza mutamento di destinazione d'uso	Ristrutturazione con mutamento di destinazione d'uso e senza aumento di superf.	Ristrutturazione senza aumento di superfi- cie e senza mutamento di destinazione 0,20 d'uso	Edifici unifamiliari: restauri e ristruttura- zioni superiori al 20% di superficie	Edilizia direzionale	Edilizia turistica produttiva 0,45	Edilizia turistica residenziale 0,55	P.E.E.P. 0,35	Nuove costruzioni residenziali con If ≥/3 0,40	Nuove costruzioni residenziali I < If < 3 0,45	Nuove costruzioni residenziali con If ≤ I 0,50	A Z	
al comune; parametro S fra 12	0,50	0,35	0,35	0,25	0,45	1,00	0,55	0,75	0,45	0,60	0,65	0,70	B	Zone D, M.
; IUR = 5 riduttivo c 18 → 0,	0,55	0,45	0,45	0,30	0,55	1,00	0,75	1,00	0,70	0,85	0,80	1,00	Z (1)	D, M. 24-1968
Incidenza così derer ,98; per S	0,45	0,45	0,35	0,15	0,65	1,00	0,75	1	1	0,80	0,90	1,00	Z	1968 n. 1444
Incidenza útbanizzazioni, PTZ così determinato: comuni sup 98, per S > 18 > parametro	0,55	0,50	0,45	0,35	0,65		1 3		1	1	1	0,85	Z ₍₂₎	4.4
ioni; PTZ muni supe parametro	0,40	0,50	0,45	0,35	0,70	0,70	0,70	0,80	0,60	0,65	0,70	0,75	Ħ	
= Parame rioti a 10.0 0,95	0,50	0,35	0,35	0,25	0,45	0,75	0,55	0,75	1	. 1	0,65	0,70	IP Z	
Parametro tipologia zona; ii a 10.000 ab. per standa 5.	0,55	0,45	0,45	0,30	0,55	1	0,75	0,90	1	1	1	1,00	da Z	* Altre zone
al comune; IUR = Incidenza urbanizzazioni; PTZ = Parametro tipologia zona; parametro riduttivo così determinato comuni superioti a 10.000 ab. per standars (DM. 1444) \$ fra 12 e 18 > 0,98; per \$ 18 > parametro 0,95.	0,25	0,15	0,20	0,10	0,10			1	1		0,40+0,20	0,45+0,25	Z TP	юпе
1444) fra 24 e 30 - parametro 0,98; per on 1446	02 ləb 8	ne u. 34	liberazio	ob alla de	Allegato	188	10001-1000		geoeconomica tispetto al contesto urbano edilizio del capoluogo.	norme vigenti, solo all'interno di trazioni, o nuclei abitati, o di parti assimilabili di territorio comunale, in forte depressione	di residenze stabili, del tipo economico popolare, da realizzare nei limiti delle	ZUP = Zone territoriali periferiche • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ZEP = Zona esterna perimetro	on the state of th

Allegato alla dellberazione n. 348 del 20 luglio 1977

Lybeita c

HOUSE THE PARTY

TAVOLA SINDITICA

INTERVENTI DI TRASPORMAZIONE URBANISTICA	PROVVEDIM.	CONTRIBUTO ART. 3		
(CASISTICA & CARATTERE INDICATIVO)	COMUNALE	Q. OP. URBANIZZAZ.	Q. % COSTO COSTR	
	ر بر المراجعة	ART. 5	ART, 6	
FASE TRANSITORIA:		1. 1.		
Casi previsti dall'art. 18/10 comma	LICENZA EDIL.	secondo disp an 1.765		
olstanze pervenute entro il 30-7-1977	CONCESSIONE	274	EDST 1 st.	
о а по и а 30-4-1973	CONCE SSIONE		m ridolfa(art 18)	
Edif. in Pottizzaz.com. ante 30-1-1977	CONCESSIONE	oneri convenzionat:	m come altre concess	
INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI:				
& manufenzione ordinaria	AUTORIZZAZIONE)	
a apposizione di elem amovibili non volumetric	AUTORIZZAZIONE	t ·	lvo tasse partic.—	
manufenzione straordinaria	CONCESSIONE	GRATUITA,	F 10 /00	
a cambiamenti della destinazione d'uso	CONCESSIONE	sec. i casi / applicaz	, ari , 10/3° comma	
modifiche int. o strutturali a fini statici o igienici	CONCESSIONE	GRATUITA		
s modifiche incidenti sull'aspetto esterno	COHCESSIONE	secondo i casi	secondo i cosi	
· installaz. di volumi tecnici o imp. tecnologico	CONCESSIONE	GRATUITA		
* restauri, risanam.cons., ristrutt. art. 9	CONCESSIONE	羅("concorso")	c.d. GRATUITA	
e idem con variaz superfici o destinazione	CONCESSIONE			
* ampliam (anche in sofraelevaz) ed unifamiliari	CONCESSIONE	GRATUITA SE NE ?!		
altri ampliamenti non previsti dall'art. 9	CONCESSIONE			
* demolizioni	AUTORIZZAZIONE	o DIFFIDA OW. CRDI	HANZA	
NUOVE COSTRUZIONI O RICOSTRUZIONI:		N/Des		
# su aree pubblishe ex art. 4/2° comma	CONCESSIONE	**************************************	-cd agatuita-	
e in piani di zona e art. 31/1.865	CONCESSIONE	5 sec. art. 35/1.063	2	
# in zone produttive ex art. 27/1.365	CONCESSIONE	\$ 500. Oct. 27/1. 8. 5		
# in zone exart 26/L.865 (abrogato)	CONCESSIONE	\$ sec. out. 35/1.865	5778	
# in aftri strum urb. attuativi pubblici o privati	COMCESSIONE	· sec. convenzions.	see tipo di concess.	
edifizia abilitiva privata convenzionata	CONCESSIONE	State.	Car I	
* Idem non convenzionata	CONCESSIONE			
in zone agricole con "requisiti" art. 3	CONCESSIONE	GRATUITA	802	
in sole agricole seasa " " " "	CONCESSIONE	7730		
medifici o complessi industriali o artigianali	CONCESSIONE	+ oneri ecologici	Conta - A	
· idem taristici, commerciali o direzionali TRASFORMAZIONI AMBIENTALI:	CONCESSIONE		act. 10 f	
* l'avori agricoli di ordinazia conduz del fondo	COMPRESSION	2 Pm 1 mm 111 mm .		
# opere agricule straord o di huovo impianto m cave e altre attività industr o artigianali	CONCESSIONE	GRATUITA		
a sistemazioni a scope turistico o commerciale	CONCESSIONE	+ oner ecologic:	PART 1	
# impianti di trasporto delle fonti di energia.	CONCESSIONE		artito	
sist aree libere priv., recinz. Earli, passi carrabili	CONCESSIONE	GRATUITA -		
sist parchi privati & simili non apertial pubblico	CONGE SSIONE	GRATUITA	3	
# abbattimento di allerature e altre alterazioni	CONCESSIONE	GRATUITA	Day 2d Divin	
# op. di urb. prim. in altuaz. di strum. urbanistici	AUTORIZZAZIONE	GRATUITA	comp, zarrizio	
# infrastrutture portuali, aerop., ferrov stradali	CONCESSIONE	GRATUITA		
OPERE EDILIZIE DI INTERESSE GENERALE:		MUNICIPAL	e de la companya de l	
e op. di urb. second. in atturz, di strum. urb.	CONCESSIONE	CSATIRTA -		
* impianti, attrezz, op. bubbl. di comp. Enti bubblici	i i	GRATUITA	- Control	
op. d'intervento a seguito di pubblishe calamita		GRATUITA	According	
- for a constant and a Street, at I become self coloradium.	していてころういかれた	Check (Dil) Ch		
N.B. IL SIMBOLO INDICA CHE LA QUOTA DI CO	MTRIBUTO È NOV	OTA (CYVERO FSECUZ NO	ETTA PER ORURS)	
Market		A common the same accorde Dillo		

LEGGE 2 febbraio 1974, n. 64.

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA.

la seguente legge:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Tipo di strutture e norme lecniche)

In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche che private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari eles menti costruttivi che saranno fissate con successivi decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvarrà anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Tali decreti dovranno essere emanati entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Le norme tecniche di cui al comma precedente potranno essere successivamente modificate o aggiornate con la medesima procedura ogni qualvolta occorra.

Dette norme tratteranno i seguenti argomenti:

- a) criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;
- b) carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera; criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
- c) indagini sui terreni e sulle rocce, stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
- d) criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali-ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;
 - e) protezione delle costruzioni dagli incendi.

المناوية المالية

Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli ia muratura o con ossatura portante in cemento armato mormale e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per edifici con quattro o più piani entro e suori terra, la idoncità di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.

Art. 2. (Abitati da consolidare)

In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la Regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 laglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria e di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio tecnico della Regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti.

Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del sindaco, possono eccezionalmente essere intrapresc anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel ærmine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.

Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso, rispettivamente, al presidente della giunta regionale o al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo.

> Titogo II NORME PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE

> > Capo I

NUOVE COSTRUZIONI

Art. 3.

(Opere disciplinate e gradi di sismicità)

Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichizrate sismiche ai sensi del secondo comma lettera a) del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle norme di cui al precedente articolo 1, da specifiche norme tecniche che verranno emanate con successivi decreti dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvarrà anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge ed aggiomate con la medesima procedura ogni qualvolta occorra in relazione al progredire delle conoscenze dei fenomeni sismici.

Con dæreti del Ministro per i lavori pubblici emanati di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le regioni interessate, sulla base di comprende motivazioni tecalche, si provvede:

a) all'aggiornamento degli elenchi delle zone didisposizioni precedentemente emanate;

b) ad attribuire alle zone sismiche valori differenziati del grado di sismicità da preudere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche;

c) all'eventuale necessario aggiornamento successivo degli elenchi delle zone sismiche e dei valori attri-

buiti ai gradi di sismicità.

I decreti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma saranno emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Contenuto delle norme tecniche)

Le norme tecniche di cui al precedente articolo 3, da adottare sulla base dei criteri generali indicati dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi di sismicità, riguarderanno:

a) l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità della zona cd alle larghezze stradali;

b) le distanze minime consentite tra gli edifici e

giunzioni tra edifici contigui;

c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto nel dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;

d) il dimensionamento e la verifica delle diverse

parti delle costruzioni;

e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione.

Le caratteristiche generali e le proprietà fisico meccaniche dei terreni di fondazione, e cioè dei terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondità alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi, devono essere esaurientemente ac-

Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere convenientemente estesi al di fuori dell'area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilità dei pendii medesimi.

Le norme tecniche di cui al primo comma potranno stabilire l'entità degli accertamenti in funzione della morfologia e della natura dei terreni e del grado di sismicità.

Art. 5.

(Sistemi costruttivi)

Gli edifici possono essere costruiti con:

- a) struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali;
 - b) struttura a pannelli portanti;
 - c) struttura in muratura;
 - d) štruttura in legname.

Art. 6.

(Edifici in maratara)

S'intendono per contruzioni in minutura que lie melle quali la muratura ha funzione portante.

Esse devono presentare adeguate caratteristiche di solidarietà fra gli elementi strutturali che le componchiarate sismiche agli effetti della presente legge e delle gono e di rigidezza complessiva secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui al procedente articola 3.

Art. 7.

(Edifici con struttura a pannelli portanti)

S'intendono per strutture a pannelli portanti quelle formate con l'associazione di pannelli verticali prefabbricali (muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera.

Le strutture a pannelli portanti devono essere realizzate in calcestruzzo pieno od alleggerito, semplice, armato normale o precompresso, presentare giunzioni eseguite in opera con calcestruzzo o malta cementizia, ed essere irrigidite da controventamenti opportuni, costituiti dagli stessi pannelli verticali sovrapposti o da lastre in calcestruzzo realizzate in opera, i controventamenti devono essere orientati almeno secondo due direzioni distinte.

Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare un organismo statico capace di assorbire le azioni sismiche di cui all'articolo 9.

La trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi deve essere assicurata da armature metalliche.

L'idoneità di tali sistemi costruttivi, anche in funzione del grado di sismicità, deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio.

Art. 8.

(Edifici con strutture intelaiate)

S'intendono per strutture intelaiate quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente. In esse potranno essere compre-si elementi irrigidenti costituiti da:

- a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armate normale o precompresso;
- b) elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso.

Gli elementi irrigidenti devono essere opportunamente collegati alle intelaiature della costruzione in modo che sia assicurata la trasmissione delle azioni sismiche zgli irrigidimenti stessi.

Il complesso resistente deve essere proporzionato in modo da assorbire le azioni sismiche definite dalle norme tecniche di cui all'articolo 3.

Le murature di tamponamento delle strutture intelaiate devono essere efficacemente collegate alle aste della struttura stessa secondo le modalità specificate dalle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.

Ari. 9.

(Azioni sismiche)

L'edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere alle azioni verticali e orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti indicati rispettivamente alle successive lettere a), b), c) e d) e definiti dalle norme tecniche di cui al precedente articolo 3:

a) Azioni verticali.

Non si tiene conto in genere delle azioni sismiche verticali; per le strutture di grande luce o di particolare importanza, agli effetti di dette azioni, deve svolgersi

b) Azioni orizzontali.

Le azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso l'introduzione di due sistemi di forze orizzontali agenti non contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali.

c) Momenti torcenti.

Ad ogni piano deve essere considerato il momento torcente dovuto alle forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non minore dei valori da determinarsi secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.

d) Momenti ribaltanti.

Per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli slorzi normali provocati dall'effetto ribaltante delle azioni sismiche orizzontali devono essere valutati secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.

Art. 10.

(Verifica delle strutture)

L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui al precedente articolo è effettuata tenendo conto della ripartizione di queste fra gli elementi resistenti dell'intera struttura.

Si devono verificare detti elementi resistenti per le possibili combinazioni degli effetti sismici con tutte le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con l'esclusione dell'azione del vento.

Art. 11.

(Verifica delle fondazioni)

I calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate come specificato dalle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.

Art. 12. (Deroghe)

Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle norme tecniche di cui al precedente articolo 3 dal Ministro per i lavori pubblici previa apposita istruttoria da parte dell'ufficio periferico competente del Ministero dei lavori pubblici e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parle l'osservanza, dovute all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici.

Tali deroghe devono essere previste nei piani particolareggiati.

Art. 13.

(Parere delle sezioni a competenza statale degli uffici del genio civile sugli strumenti urbanistici)

Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui al titolo II della presente legge e quelli di cui al precedente articolo 2, devono richiedere il parere delle sezioni a competenza statale del competente ufficio del genio civile sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonchè una opportuna analisi dinamica teorica o sperimentale. Sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera

di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizione geomorfologiche del territorio.

Le sezioni a competenza statale degli uffici del genio civile devono pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale.

Capo II RIPARAZIONI E SOPRAELEVAZIONI

Art. 14.

(Sopraelevazioni)

E' consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenधः

a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purchè nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui alla presente logge;

b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purchè il complesso della struttura sia conforme alle arme della presente legge.

Art. 15. (Riparazioni)

Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado di sicurezza alle azioni sismiche di cui ai precedenti articoli.

I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui al tenza. precedente articolo 3.

Art. 16.

(Edifici di speciale importanza artistica)

Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni vigenti in materia.

Capo III

VIGILINZA SULLE COSTRUZIONI

Art. 17.

(Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti)

Nelle zone sismiche di cui all'articolo 3 della presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sirdaco ed all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

-Alla domanda deve essere unito il progetto; in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lazori.

ture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale dovranno illustrarsi i criteri adottati nella scella del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.

La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazione, in quanto necessari. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sempreché non trattisi di manulatto per la cui realizzazione è richiesto il preventivo rilascio

Art. 18.

della licenza edilizia.

(Autorizzazione per l'inizio dei lavori)

Fermo restando l'obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al secondo comma del precedente articolo 3, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti.

Per i manufatti da realizzarsi da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è richiesta la autorizzazione di cui al precedente comma.

L'autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio, al comune per i provvedimenti di sua compe-

Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale o al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento defi-

I lavori devono essere diretti da uh ingegnere, afchitetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nell' limiti. delle rispettive competenze.

Art. 19.

(Registro delle deminzie dei lavori) .

In ogni comune deve essere tenuto un registro delle deminaie dei lavori di cui al precedente articolo 17.

Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nel successivo articolo 29.

TITOLO III REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI

Art. 20.

(Sanzioni penali)

Chiunque violi le prescrizioni contenute nella presente legge e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 1 e 3 è punito con l'ammenda da lire 200 mila a lire 10 milioni.

Art. 21.

(Accertamento delle violazioni)

I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati nel suc-Il progetto deve essere esquiente per planimetria, cessivo articolo 29, appena accertato un fatto costipiante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una re- tuente violazione delle presenti norme, compilano prolazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strut- cesso verbale trasmettendolo immediatamente all'infficio tecnico della regione o all'ufficio del gento civile secondo le competenze vigenti.

Lingegnere capo di detto ufficio, previ): occorrendo, uferiori: accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale al pretore con le sue deduzioni

----Art: 22,18

(Sospensione dei lavori)

L'ingegnere capo dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondò le competenze vi-genti, contemporaneamente agli adempimenti di cui allarticolo precedente; ordina con decreto motivato, netificato a mezzo di messo comunale, al proprieta rio; nouclié al directore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavoit est

Copia del decreto e comunicata al sindaco o al prefedio al lini dell'osservanza dell'ordine di sospensione.

Al prefetto, su nichiesia dell'ingegnere capo dell'ufficio di cui al primo combia assidura Unitervento della forza pubblica, ove ciò sia necessario per la esecuzione dell'ordine di sospensione

L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile.

(Procedimento)

Se nel corso del procedimento penale il pretore ravvisa la necessità di ulteriori accentamenti tecnici, nomina uno o più periti, scegliendelli fra gli ingegneri dello Stato.

Deve essere in ogni caso cutalo per il dibettimento lazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata l'ingegnere capo dell'utilizio technico della regione o dell'ufficio del genio civilo sceondo le competenzo vigenti, il quale può delegare un funzionario dipendente.

Con il decreto o con la scrittanza di condanna il pre-tore ordina la demolizione delle jonere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme della pre-sente legge o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 1 e 3, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opene conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine

Art. 24.

(Esecuzione d'ufficio)

Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo precedente, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, l'ufficio tecnico della regione o l'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti provvedono, se del caso con l'assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.

Art. 25.

(Competenza del presidente della giunta regionale)

Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, il presidente della giunta regionale ordina, con provvedimento definitivo, sentito l'organo tecnico consultivo gli articoli 2 e 18. della regione, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme della prescute legge e delle norme tecniche di cui agli articoli 1 e 3 ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.

In caso di inadempienza si applica il disposto dell'articolo precedente.

Art. 26.

(Comunicazione del provvedimento all'ufficio tecni della regione o al genio civile)

Copia della sentenza irrevocabile o del decreto es cutivo emessi in base alle precedenti disposizioni dev essere comunicata, a cura del cancelliere, all'uffici tecnico della regione o all'ufficio del genio civile se condo le competenze vigenti entro quindici giorni d quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o i decreto è diventato esecutivo.

Art. 27. (Modalità per la esecuzione di ufficio)

Per gli adempimenti di cui al precedente articolo 24 è iscritta annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, la spesa di lire 50 milioni.

Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle norme tecniche di cui alla presente legge, si provvede a mezzo dell'esattoria comunale in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dall'ufficio tecnico della regione o dal genio civile, secondo le competenze vigenti, e resa esecutiva dal prefetto.

La riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo suindicato e con l'aumento dell'aggio spettante all'esattore, è fatta mediante ruoli resi esecutivi dalle intendenze di finanza con la procedura stabilila per l'esazione delle imposte dirette.

Il versamento delle somme stesse e latto con impo-

(Utilizzazione di edifici)

Il rilascio da parte dei prefetti della licenza d'isc per gli edifici costruiti in cemento armato e delle licenze di abitabilità da parte del comuni e condizio nato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dal l'ufficio tecnico della regione o dall'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, che allesti il perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle present norme.

Art. 29.

(Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche)

Nelle località di cui all'articolo 2 della presente legge e in quelle sismiche di cui all'articolo 3 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici del Ministero dei lavori pubblici e degli uffic tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province è dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'ufficio tecnico della regione o dall'ufficio del genio civile a norma de-

I funzionari di detto ufficio debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle presenti norme.

Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli-uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.